

NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

TITOLO I - NORME DI ATTUAZIONE CAPO XI - DISPOSIZIONI RELATIVE AL DIBATTIMENTO

Art. 150 Esame delle parti private

1. L'esame delle parti private, nell'ordine previsto dall'articolo [503](#) comma 1 del codice, ha luogo appena terminata l'assunzione delle prove a carico dell'imputato.